



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 1 SET 2015

Protocollo N° 349562

Class: C.101 Prat. Fasc.

Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 - *Autorizzazione integrata ambientale.*
Ditta La Dolomiti Ambiente spa
Trasmissione Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente
n° 60 del 27.08.2015.



Spett.le

La Dolomiti Ambiente spa

Via Col da Ren, 14

32100 - BELLUNO (BL)

dolomitiambiente@pcert.postecert.it

Al Comune di Santa Giustina Bellunese

Piazza Maggiore 1

32035 - SANTA GIUSTINA BELLUNESE (BL)

comune.santagiustina.bl@pecveneto.it

Alla Provincia di Belluno

Via Sant'Andrea, 5

32100 - BELLUNO

provincia.belluno@pecveneto.it

All'ARPAV

Dipartimento Provinciale di Belluno

Via F. Tomea, 5

32100 - BELLUNO

dapbl@pec.arpav.it

Osservatorio Regionale sui Rifiuti

Via Santa Barbara, 5 A

31100 - TREVISO

daptv@pec.arpav.it

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia del Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n° 60 del 27.08.2015 in oggetto.

Distinti saluti.

SETTORE TUTELA ATMOSFERA

Il Dirigente Regionale

- Ing. Roberto Morandi -

Il Funzionario
geom. Lorenzo Mandrigallo

Dipartimento Ambiente - Sezione Tutela Ambiente

Settore Tutela Atmosfera

Dorsoduro, 3494 A - 30123 Venezia - tel 041/2792443 - fax 041/2792422

e-mail: atmosfera@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> - pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 60 DEL 27.08.2015

OGGETTO: Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con sede legale in località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL). *Impianto di trattamento meccanico biologico e di recupero della frazione organica dei rifiuti sito in loc. Maserot, nel Comune di Santa Giustina (BL).*
Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.3 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento è rilasciata alla Ditta in oggetto l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico e recupero della frazione organica dei rifiuti sito in località Maserot nel Comune di Santa Giustina (BL), nel suo assetto definitivo a completamento delle opere per l'adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento delle aree scoperte. Il provvedimento è assunto a seguito della trasmissione del collaudo funzionale della linea di digestione anaerobica e compostaggio, nonché degli esiti positivi dei controlli preventivi effettuati dalla Provincia di Belluno, con l'avvalimento di ARPAV.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

- (1) RICHIAMATI la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento - IPPC);
- (2) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s. m. i.;
- (3) il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE e abrogato, tra l'altro, il D. Lgs. n. 59/2005;
- (4) il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed in particolare, le modifiche introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnatamente, al Titolo III-bis della Parte II "L'autorizzazione integrata ambientale";
- (5) VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2153 del 7 luglio 2000 che approva la "Ristrutturazione, potenziamento ed avvio dell'impianto di smaltimento RSU in loc. Maserot del Comune di S. Giustina Bellunese (BL)" di variante al progetto, già approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3495 del 30.09.1998;
- (6) VISTA la nota prot. 40497 del 04.09.2000 con la quale il Direttore dei Lavori ha comunicato l'ultimazione delle opere di cui al precedente punto (5) conformemente al progetto approvato e ha trasmesso, in allegato, le relazioni di collaudo a firma dell'ing. Renzo Burigo;
- (7) VISTE le autorizzazioni all'esercizio dell'impianto e allo scarico delle acque ai sensi della Parte III e IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciate rispettivamente da:

- Provincia di Belluno con Decreto Dirigenziale n. 158/eco del 21.12.2006;
- Responsabile dell'area tecnica del Comune di Santa Giustina (BL) n. 025048/0011/2006 del 15.06.2006;

- (8) CONSIDERATO che, in data 17.07.2007, la società LA DOLOMITI AMBIENTE SpA (di seguito denominata Ditta) ha presentato istanza ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99 per un *"impianto di produzione e valorizzazione energetica di biogas"* da installare presso l'impianto in argomento e che il progetto presentato è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1506 del 17.06.2008 su conforme parere n. 187 reso dalla competente Commissione V.I.A. in data 12.03.2008;
- (9) PRESO ATTO che, relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, il parere della Commissione V.I.A. n. 187 del 12.03.2008 recita quanto segue: *"La Vinca conferma che il progetto non incide negativamente sul sito Rete Natura 2000, in quanto è realizzato all'interno dell'area già da tempo dedicata all'impianto di trattamento rifiuti urbani "Maserot"; inoltre le nuove strutture edificate ricadono su un'area verde non naturale e di dimensioni non superiori agli edifici già presenti nell'area circostante."*;
- (10) PRESO ATTO che, in data 28.05.2007, la ditta in oggetto ha altresì presentato richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, in forma "ridotta", ai sensi dell'allora vigente D. Lgs. n. 59/2005, ricevuta con protocollo n. 350506/57.19 del 20.06.2007, per le attività di cui ai punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005;
- (11) PRESO ATTO che i competenti Uffici regionali, con nota prot. n. 495822/57.19 del 10.09.2007, hanno comunicato alla Ditta che: *"[...] sulla base di una verifica formale condotta dagli Uffici sulla documentazione agli atti, risulta che l'istanza presentata da Codesta Ditta possa essere accolta solo in riferimento al punto 5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005 e non anche del punto 5.4 del medesimo Allegato"*;
- (12) VISTO il decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 113 del 13.09.2007 con il quale è stata rilasciata alla Ditta, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio, relativamente all'impianto di cui trattasi, un'Autorizzazione Integrata Ambientale *"provvisoria"* – ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere e con scadenza il 31.12.2008;
- (13) DATO ATTO che il proponente, allo scopo di concentrare in un unico procedimento il rilascio dell'A.I.A. per l'impianto in parola, con nota del 28.04.2008, ha ritenuto opportuno presentare integrazioni documentali inserendo nell'originaria istanza anche l'approvazione dell' *"impianto di produzione e valorizzazione energetica di biogas"* già sottoposto a V.I.A. e approvato con D.G.R. n. 1506/2008.
- (14) VISTO l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio di un'A.I.A., comunicato alla Ditta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 con nota prot. n. 244100/57.19 del 09.05.2008 relativamente all'impianto nel suo assetto originario approvato;
- (15) CONSIDERATO che, sempre nel merito della procedura di V.I.A., la Commissione competente con parere n. 187 del 12.03.2008 ha tra l'altro prescritto al punto 11 che: *"l'impianto è soggetto al rispetto del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato nel novembre 2004 e s. m. ed i."*
- (16) VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 3949 del 22.12.2009 recante *"Approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche e integrazioni dell'aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani di Belluno (deliberazione Consiglio regionale n. 64 del 22 novembre 2004)"* con cui la Giunta Regionale, approvando il suddetto aggiornamento, ha quindi modificato il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- (17) PRESO ATTO che la ditta ha inoltre comunicato, con nota prot. n. 1500 del 29/10/2008,



l'intenzione - ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005 - di trattare nella *linea 2 - Trattamento RSU indifferenziati* dell'impianto, una nuova tipologia di rifiuti, ossia "*rifiuti ingombranti*" classificati con codice CER 200307, non ricompresi nelle precedenti autorizzazioni settoriali in essere;

(18) VISTO



che, nella medesima nota, la Ditta ha fatto presente altresì che ai fini del rilascio dell'A.I.A., la richiesta d' "*integrazione del nuovo codice CER non costituisce modifica sostanziale, come definita all'art. 2, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 59/2005, in quanto non comporta modifica del ciclo di trattamento né variazione della potenzialità autorizzata*";

(19) CONSIDERATO

che la competente Struttura regionale ha ritenuto che la richiesta presentata non costituisca una modifica sostanziale, come definita all'art. 2, comma 1 lett. n) del D. Lgs. n. 59/05 e lo ha comunicato alla Ditta - ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05 - con nota prot. n. 624894/57.19 del 25/11/2008 chiedendo ai competenti Organi di Controllo di esprimere entro il termine di 20 giorni un parere nel merito;

(20) VISTA

la nota prot. n. 11738/57.19 del 12/01/2009 con cui la Provincia di Belluno ha riferito al riguardo che: "*[...] come si evince dalla comunicazione della Società La Dolomiti Ambiente non dovendosi procedere ad alcuna modifica strutturale, si ritiene che la richiesta presentata si configuri quale modifica non sostanziale*";

(21) VISTO

il decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 123 del 24.12.2008 che, allo scopo di consentire il completamento delle valutazioni istruttorie finalizzate al rilascio dell'A.I.A. definitiva, ha prorogato al 31.12.2009 la validità del precedente decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 113 del 13.09.2007;

(22) VISTO

il decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 125 del 30.12.2009 che, al fine di consentire il rilascio dell'A.I.A. definitiva a seguito dell'acquisizione - tra l'altro - di ulteriore documentazione aggiornata dalla Ditta sulla base delle osservazioni specifiche di ARPAV e Provincia di Belluno, ha prorogato i termini del DSRAT n. 123 del 24.12.2008 fino al 31.05.2010;

(23) VISTO

il decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 3 del 25 gennaio 2010 con cui è stata rilasciata alla Ditta un'A.I.A. per il punto 5.3 dell'All. I al D. Lgs. n. 59/2005 (ora sostituito dall'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.) che legittima:

- l'esercizio dell'impianto esistente di selezione e trattamento di FORSU e verde, nella Linea 1, e RSU, nella Linea 2;
- la realizzazione delle opere di cui al parere della Commissione V.I.A. n. 187, fatto proprio dalla Giunta Regionale con delibera n. 1506/2008;
- l'esercizio dell'impianto nel suo assetto completo, una volta realizzate le opere di cui alla D.G.R. n. 1506/08, subordinatamente al rispetto di quanto specificato nelle prescrizioni nn. 4 e 5 del medesimo decreto.

(24) PRESO ATTO

che, in data 06.08.2010, con nota acquisita al protocollo regionale n. 427918, la Ditta ha attivato una procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., relativamente ad una variante al progetto di "*Installazione di un impianto di produzione e valorizzazione energetica di biogas*", precedentemente approvato con D.G.R. n. 1506 del 17.06.2008;

(25) PRESO ATTO

che le varianti di cui al punto precedente consistono in interventi di adeguamento dell'impianto di digestione anaerobica e di produzione di energia, prevedendo per la sezione di digestione anaerobica:

- la realizzazione di un'unica vasca polmone con volume di 150 m³ anziché di due dosatori separati con capacità di 130 m³ cadauno;

- l'installazione di un unico biodigestore, invece dei due previsti inizialmente dal progetto originario, riducendo, di conseguenza, la capacità di trattamento a 22.000 t/anno rispetto alle 24.000 t/anno approvate originariamente;
- il recupero di ulteriori tipologie di rifiuto al fine di ottimizzare il processo di digestione anaerobica e massimizzare la produzione di biogas,

mentre per la sezione di cogenerazione:

- la diversa localizzazione del gruppo di cogenerazione con uno spostamento in direzione sud-est di ca. 50 m in linea d'aria;
- lo spostamento della torcia prevista nel perimetro della zona di cogenerazione sul tetto del digestore;
- l'inserimento di una nuova cabina elettrica nel lato nord-ovest dello stabilimento in ottemperanza a quanto chiesto da ENEL.

(26) PRESO ATTO

che con decreto del Dirigente regionale della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti n. 30 del 16.09.2010, la variante al progetto di cui al punto (24) è stata valutata ed esclusa dalla procedura di V.I.A. ex Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. in quanto: *“l'intervento non va a modificare la potenzialità dell'impianto e non comporta significativi impatti negativi sulle componenti ambientali”*;

(27) PRESO ATTO

che, in ottemperanza a quanto richiesto a seguito dell'incontro tecnico del 26.11.2010, la Ditta ha trasmesso agli Enti interessati la seguente documentazione:

- una relazione tecnica in merito alla qualità delle acque meteoriche, comprovante che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente si esaurisce con le acque di prima pioggia (con nota prot. GLDB/eb n. 2289/10 del 17.12.2010);
- il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - Rev. 02 del gennaio 2011 - (con nota prot. n. GLDB/eb n. 82/11 del 17.01.2011);
- l'istanza relativa alle modifiche non sostanziali che intende apportare in impianto ed il relativo cronoprogramma (nota prot. n. GLDB/eb n. 100/11 del 19.01.2011).

(28) PRESO ATTO

che, con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 59 del 12 agosto 2011, sono state recepite le modifiche anzidette e revocato il precedente provvedimento DSRAT n. 3 del 2010;

(29) VISTO

il decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 33 del 13 aprile 2012 che, a seguito di motivata istanza presentata dalla Ditta con la nota prot. GLDB/eb n. 240/12 del 02.02.2012, differisce alla data del 26 settembre 2012 i termini per la presentazione del collaudo funzionale delle opere approvate con la D.G.R. n. 1506 del 17.06.2008;

(30) PRESO ATTO

che la Ditta ha inviato in data 24.09.2012, con prot. n. 1633/12, certificato di collaudo funzionale firmato dall'ing. Pierdomenico Gnes;

(31) VISTE

le note prot. n. 116837 del 16.10.2012 e n. 123639 del 31.10.2012 con cui ARPAV-DAP di Belluno ha trasmesso gli esiti dell'attività ispettiva condotta nei giorni 15 e 16 ottobre 2012 che evidenziavano una delicata situazione ambientale in essere nell'impianto;

(32) VISTA

la nota prot. n. 53751/Eco del 20.11.2012 con cui la Provincia di Belluno ha comunicato l'interruzione del procedimento amministrativo di verifica e controllo preventivo sul collaudo funzionale delle opere di cui al punto (30);

(33) VISTA

la nota prot. n. 5202062 del 15/11/2012 con cui la Regione Veneto, in qualità di Ente che ha rilasciato l'A.I.A., ha diffidato la Ditta dal reiterare i comportamenti gestionali che hanno prodotto la situazione riscontrata nel corso dell'attività ispettiva





(34) RICHIAMATO

di ARPAV e, contestualmente, ha intimato di porre in essere ogni intervento teso a risolvere in via definitiva le criticità/diformità rilevate, assumendo un concludente atteggiamento di linearità rispetto a tutte le prescrizioni autorizzative in essere.

il decreto del Dirigente Regionale n. 106 del 12 dicembre 2012 con cui è stata diffidata la Ditta ad ottemperare misure gestionali urgenti a seguito di quanto evidenziato dall'ispezione ARPAV di cui al punto (31);

(35) VISTO

il decreto del Dirigente Regionale n. 18 del 24.04.2013 finalizzato a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.D.R. n. 106 del 12.12.2012 e contestualmente diffida la Ditta ad eseguire ulteriori azioni correttive;

(36) VISTO

il decreto del Dirigente Regionale n. 31 del 06.09.2013 che conclude il procedimento (ex art. 2 della legge 241/90 s.m.i) avviato con decreto di diffida n. 106/2012, prescrivendo:

- il mantenimento delle misure gestionali atte ad impedire lo scarico su aree esterne all'impianto, di acque meteoriche di dilavamento con concentrazioni eccedenti i valori di legge;
- la presentazione di un nuovo progetto di adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento delle aree scoperte, nonché un cronoprogramma degli interventi che, secondo un criterio di priorità, descriva il processo per adeguare entro il 2015 l'impianto a quanto richiesto dal Piano di Tutela Acque;
- la valutazione, secondo le procedure di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 s.m.i, l'eventuale contaminazione dovuta allo scarico delle acque di dilavamento delle aree esterne;
- la rimozione dei rifiuti indebitamente stoccati nel capannone di biossificazione.



(37) VISTA

la nota prot. LG/eb n. 1555/13 del 19.08.2013 con cui la Ditta, conformemente a quanto prescritto al punto 4 del DSRA n. 31/2013, ha presentato progetto e cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali, prevedendo una compartimentazione delle aree e l'installazione di 2 serbatoi di accumulo;

(38) VISTA

la nota della Regione Veneto prot. n. 25682 del 21.01.2014 con la quale, sentite nel merito Provincia ed ARPAV di Belluno, valuta non sostanziali le modifiche proposte dalla Ditta con nota n. 1875 del 14.10.2013 di ottimizzazione della linea di compostaggio e, contestualmente, chiede alla stessa di aggiornare la documentazione concernente il collaudo, alla luce del mutato quadro gestionale ed operativo dell'impianto venutosi a creare a seguito delle misure correttive emanate con i provvedimenti di diffida;

(39) PRESO ATTO

che, con prot. n. 1718/14 del 17.09.2014, la Ditta ha trasmesso gli esiti delle indagini finalizzate alla verifica dell'ipotesi di contaminazione dei terreni esterni all'impianto (punto 5 del DSRA n. 31/2013), dai quali non emerge alcun superamento dei valori soglia di contaminazione (CSC) come previsto dalle procedure di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 s.m.i;

(40) VISTA

la nota prot. n. 1899/14 del 17.10.2014 con cui la Ditta ha trasmesso il collaudo funzionale delle opere afferenti l'*“impianto di produzione e valorizzazione energetica di biogas”* approvato con D.G.R. n. 1506/2008 a firma dell'Ing. Guido De Zolt;

(41) DATO ATTO

che con la documentazione di cui al precedente punto (40) la Ditta ha di fatto aggiornato il collaudo in conformità alle richieste formalizzate con la nota della Regione Veneto prot. n. 25682 del 21.01.2014;

(42) PRESO ATTO

dell'esito positivo del controllo preventivo condotto dalla Provincia di Belluno, con l'avvalimento di ARPAV, effettuato in conformità alla D.G.R. n. 2794 del 23

- novembre 2010, comunicato con nota prot. n. 54882/Eco del 9.12.2014;
- (43) VISTA la richiesta di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta, con nota prot. n. 2003 del 04.11.2014, tesa ad ottenere l'introduzione di una nuova attività di trattamento a valle della fase di pressatura del digestato, denominata "ispessimento";
- (44) DATO ATTO che la Regione Veneto, con nota prot. n. 4510 dell' 08.01.2015, ha evidenziato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs 152/06 s.m.i, che la modifica proposta dalla Ditta, di cui al punto precedente (43), non comporta una variazione sostanziale del progetto approvato o dell'A.I.A. rilasciata;
- (45) DATO ATTO che con giusta convocazione, nota prot. n. 50599 del 05.02.2015, è stata indetta presso gli Uffici Regionali una riunione tecnica con gli Enti in data 12.02.2015, finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio della A.I.A. definitiva per l'impianto in oggetto;
- (46) CONSIDERATO che la Ditta, con nota prot. LG/eb n.218/15 del 11.02.2015, ha trasmesso la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. n.7 del 10.02.2015), quale esito di uno specifico incontro tecnico con ARPAV e oggetto di approfondimento nel corso della riunione tecnica di cui al punto (45);
- (47) VISTO gli esiti della riunione, come da verbale conservato agli atti, che evidenziano, sulla base dell'istruttoria condotta e della documentazione prodotta, la sussistenza delle condizioni per poter rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, per l'impianto in località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL) per il punto 5.3 dell'Al. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.;
- (48) CONSIDERATO che nell'ambito della riunione, di cui al punto precedente, la Regione Veneto ha chiesto a Provincia ed ARPAV di Belluno di esprimersi sulla versione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 07) presentato in data del 11.02.2015;
- (49) VISTE le note di Provincia (prot. 16426 del 14.04.2015) e ARPAV (prot. n. 51396 del 21.05.2015) con le quali esprimono un giudizio favorevole al PMC presentato, facendo delle specifiche raccomandazioni riguardo ai controlli delle acque sotterranee, del percolato prodotto dai biofiltri e delle emissioni dal motore di cogenerazione;
- (50) VISTA la nota prot. n. LG/eb n. 386/15 trasmessa dalla Ditta in data 10.03.2015 che riporta, tra l'altro, in allegato uno schema dei flussi giornalieri di materiale trattato in impianto che tiene conto anche della fase di ispessimento così come richiamata ai precedenti punti (43) e (44);
- (51) VISTA la nota della Dolomiti Ambiente Spa del 20 maggio 2015 prot. LG/eb n. 853/15 con la quale, in riferimento alla metodica per la determinazione dell'indice di respirazione dinamico, chiede di integrare il Piano di Monitoraggio e controllo rev. 07 del 10.02.2015, specificando, oltre alla metodica prevista dall'allegato D della D.G.R. n. 568/2005, anche la norma UNI/TS 11184:2006;
- (52) CONSIDERATA la nota di ARPAV dell'11.06.2015 prot. n. 5887711, che si esprime favorevolmente ad aggiungere nel PMC la metodica per la determinazione dell'Indice di Respirazione Dinamico di cui al punto precedente, precisando però che in caso di contestazioni il metodo di riferimento rimane quello stabilito dalla D.G.R. n. 568/2005;
- (53) PRESO ATTO che la Ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. 8453 emessa il 27.02.2014 da Certiquality, via G. Giardino 4, 20123 – MILANO e con scadenza il 26.02.2017;
- (54) PRESO ATTO che la Ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera

della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009;

⁽⁵⁵⁾ RITENUTO

pertanto necessario, sulla base di quanto riferito nei precedenti punti e, in particolare, di quanto avvenuto in termini procedurali successivamente all'approvazione del progetto approvato con D.G.R. n. 1506/2008, procedere con il rilascio dell'A.I.A. definitiva e, al fine di una semplificazione amministrativa, revocare il precedente provvedimento di autorizzazione rilasciato con decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente del 12 agosto 2011, n. 59;



DECRETA

Termini autorizzazione

1. Alla Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE Spa, con sede legale in località Maserot – 32035 Sant Giustina (BL), codice fiscale 00878390251, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di trattamento meccanico biologico e recupero della frazione organica dei rifiuti, ubicato in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), catastalmente censito al foglio n. 35 del Comune di Santa Giustina, mapp. n. 72, per l'attività individuata al punto 5.3 dell'All. VIII alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - Autorizzazione all'esercizio ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies* comma 3 lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione di cui trattasi ha validità 12 anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.
4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 29-*octies* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata dal gestore entro la scadenza stabilita al punto precedente.
5. Il presente provvedimento revoca e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente del 12 agosto 2011, n. 59.
6. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e all'ARPAV-DAP di Belluno l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla data di scadenza; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Belluno di eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.
7. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 anni, fatte salve ulteriori determinazioni.
8. Ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e all'ARPAV-DAP di Belluno le modifiche dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
9. la Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Belluno - entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, salvo proroga accordata dalla stessa Provincia su motivata istanza dell'interessato – l'adeguamento delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
10. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
 - polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS. Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria, salvo diverse disposizioni normative.
11. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla regolarizzazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 10 ed al mantenimento in validità delle stesse.
 12. La Ditta è tenuta a stipulare una polizza RC inquinamento come previsto dalla normativa regionale vigente in materia.
 13. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il titolare del presente provvedimento è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Belluno ed ARPAV le variazioni nella titolarità dell'impianto.



Esercizio impianto

14. Le tipologie di rifiuti ammesse in impianto e le relative modalità gestionali sono riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.
15. Le attività, con riferimento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che potranno essere svolte dalla Ditta nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti, sono le seguenti:
 - Linea 1 – digestione anaerobica e compostaggio:
 - Stoccaggio di rifiuti organici (**R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
 - Trattamento anaerobico ed aerobico di biomasse – digestione anaerobica e compostaggio (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - recupero di biogas con cogenerazione di energia elettrica e termica (**R1**: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia).
 - Linea 2 – trattamento rifiuto urbano indifferenziato (RSU):
 - Stoccaggio RSU (**D15**: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 - **R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
 - Trattamento preliminare di separazione dei rifiuti metallici, cernita, triturazione e vagliatura (**D13**: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13 – **R12**: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12);
 - Trattamento aerobico RSU con produzione di biostabilizzato da discarica (**D8**: Trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12).
16. Le quantità massime annue di rifiuti avviabili all'impianto sono pari a:
 - 22.000 t nel digestore anaerobico della Linea 1;
 - 40.000 t nella sezione di trattamento di RSU della Linea 2.
17. In particolare, le quantità massime avviabili alla Linea 2 (RSU) sono:
 - 14.000 t/anno di messa in riserva di cui all'operazione **R13** dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
 - 26.000 t/anno di deposito preliminare di cui all'operazione **D15** dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
18. Le condizioni operative relative al compostaggio del biodigestato con altri materiali strutturanti

devono rispettare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2005, nonché il Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato.

19. la Ditta è autorizzata ad effettuare un trattamento a valle del processo di digestione anaerobica della Linea 1 definito "mescolamento" ed è autorizzata ad effettuare la pulizia del sopravaglio di vagliatura finale da film plastici e inerti attraverso un sistema di separazione aeraulico, secondo le specifiche indicate dalla Ditta nella nota prot. n. 1875 del 14.10.2013.
20. Al fine di ottimizzare l'avvio a trattamento in idonei impianti di depurazione della frazione liquida del digestato prodotto, è consentita l'effettuazione in loco di attività di "filtropressatura" e di "ispessimento" del digestato liquido.
21. Le attività di gestione sui rifiuti delle due linee di trattamento (Linea 1 e Linea 2) devono essere svolte nelle aree individuate dall'**Allegato B** e nel rispetto degli schemi a blocchi riportati nell'**Allegato C**, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.



Acque

22. Le acque meteoriche di dilavamento devono essere gestite secondo le modalità specificate nella documentazione presentata dalla Ditta, con nota prot. n. 1555 del 19 agosto 2013, che prevede la compartimentazione delle aree scoperte.
23. Le acque meteoriche di dilavamento possono essere riutilizzate nel processo di compostaggio e di biostabilizzazione allo scopo di inumidire i cumuli di materiale in lavorazione.
24. La ditta è tenuta ad utilizzare le vasche dedicate alle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte solo per raccogliere le acque piovane e non per stoccare reflui di diversa natura.
25. Il percolato prodotto dalla Linea 2 di trattamento dei RSU deve essere raccolto in una vasca dedicata e opportunamente smaltito, presso idonei impianti autorizzati.
26. La Ditta è tenuta a garantire la pulizia dei piazzali e delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche assicurando la funzionalità di tutti i pozzi di ispezione e delle relative condotte.
27. Le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi e dalle docce della palazzina servizi, ai sensi dell'art. 21 del Piano di Tutela Acque (D.C.R. del 5 novembre 2009, n. 107), devono essere trattate in pozzetto di condesagrassi e vasca Imhoff prima della dispersione nel terreno mediante subirrigazione, ubicata in corrispondenza dei mappali n. 62-72 del foglio n. 35 del Comune di Santa Giustina.
28. La Ditta è tenuta alla verifica periodica e alla manutenzione del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, al fine di garantirne la perfetta efficienza.
29. L'autorizzazione allo scarico sul suolo di dette acque reflue è rinnovata all'atto del riesame del presente provvedimento se non intervengono variazioni significative della tipologia di sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico.

Rumore

30. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Santa Giustina (BL) ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Odori

31. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione dei sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568/05;
32. I portoni delle aree di lavoro devono essere dotati di apertura/chiusura automatica all'ingresso/uscita

dei mezzi;

33. Le emissioni dai biofiltri dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e per i parametri VOC non metanici, ammoniacca ed idrogeno solforato dovranno essere comunque rispettate le seguenti concentrazioni:
- VOC espresso come carbonio: 13.5 mg/Nm³;
 - Ammoniaca: 15 mg/Nm³;
 - Idrogeno solforato: 1.5 mg/Nm³.

In caso di contraddittorio la metodica di riferimento è quella utilizzata da ARPAV.

34. Deve essere effettuata una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.
35. I letti filtranti devono essere sottoposti a rivoltamenti periodici sulla base delle verifiche di efficienza dei biofiltri stessi, con sostituzioni parziali/totali del materiale al fine di mantenere la necessaria porosità.
36. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli scrubber devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti dal PMC approvato.
37. In adempimento a quanto previsto dalla prescrizione n. 6 del parere della Commissione V.I.A. n. 187 del 12.03.2008, sul percolato prodotto dai biofiltri devono essere condotte con frequenza almeno trimestrale le analisi su pH e conducibilità elettrica.
38. Il percolato in eccesso prodotto dai biofiltri deve essere conferito presso la vasca di stoccaggio del percolato presente in impianto.
39. la Ditta è autorizzata all'emissione in atmosfera degli effluenti gassosi generati dall'impianto di recupero del biogas prodotto dalla digestione anaerobica, della potenza elettrica di 600 kW, con i seguenti valori limite (riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume):

| INQUINANTE | u.m. | LIMITE |
|---|--------------------|--------|
| Polveri | mg/Nm ³ | 10 |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | mg/Nm ³ | 10 |
| Acido Fluoridrico (HF) | mg/Nm ³ | 2 |
| Carbonio Organico Totale (COT) | mg/Nm ³ | 150 |
| Biossidi di Zolfo (SO ₂) | mg/Nm ³ | 200 |
| Ossidi di Azoto (NO _x) | mg/Nm ³ | 450 |
| Monossido di carbonio (CO) | mg/Nm ³ | 500 |
| Idrogeno solforato (H ₂ S) | % vol. | 0.5 |

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ed obblighi di comunicazione

40. la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. n. 7 del 10.02.2015) presentato con nota prot. LG/eb n. 218/15 del 11.02.2015, su cui si sono espressi favorevolmente Provincia (prot. 16426 del 14.04.2015) e ARPAV-DAP di Belluno (prot. n. 51396 del 21.05.2015) con specifiche raccomandazioni alle quali la Ditta dovrà attenersi.
41. Il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Belluno ogni eventuale variazione del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Belluno e di ARPAV-DAP di Belluno.
42. Il titolare della presente autorizzazione dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché il superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies*,

comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.



43. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
44. Entro un anno dall'approvazione del presente provvedimento la ditta è tenuta ad accertare e comunicare che, in corrispondenza dello sfioro denominato SF2 nel PMC, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del Piano di Tutela Acque (D.C.R. del 5 novembre 2009, n. 107), il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente provenienti dalle acque meteoriche delle aree di transito degli automezzi si esaurisca con le acque di prima pioggia; in funzione degli esiti analitici è fatto salvo l'eventuale riesame della presente autorizzazione.
45. I controlli analitici sulle acque sotterranee devono essere svolti con frequenza semestrale su tutti i parametri individuati nel piano di monitoraggio e controllo, indipendentemente dal superamento del livello di attenzione per alcuni parametri; la Ditta è tenuta a dare evidenza nelle relazioni periodiche del PMC del perdurare di eventuali parametri superiori ai livelli di attenzione.
46. La Ditta è tenuta ad inviare a Regione, Provincia, Comune di S. Giustina Bellunese, ARPAV-DAP di Belluno ed ARPAV - Osservatorio dei Rifiuti, secondo le tempistiche definite, la seguente documentazione su supporto informatico:
- entro il 30 aprile di ogni anno: un report informatico sul modello fornito ARPAV dove inserire i dati previsti dalle tabelle del PMC, secondo quanto definito nella colonna "Reporting" del quadro sinottico;
 - entro il 30 aprile di ogni anno: una relazione esplicativa dell'attività aziendale con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati del monitoraggio riferiti all'anno precedente. La relazione, che può essere corredata da grafici semplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio vanno giustificate;
 - con frequenza semestrale:
 - le relazioni di analisi, comprensive dei rapporti di prova, degli autocontrolli relativi ai rifiuti conferiti e ai rifiuti prodotti;
 - le relazioni di analisi, comprensive dei rapporti di prova, degli autocontrolli relativi al compost prodotto (ACQ);
 - le relazioni di analisi, comprensive dei rapporti di prova, degli autocontrolli relativi alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse;
 - le relazioni di analisi, comprensive dei rapporti di prova, degli autocontrolli relativi alle acque di falda.
 - Due volte ogni sei anni: report relativo alla valutazione del rumore, inviato contestualmente alla relazione esplicativa dell'attività aziendale, ossia entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esecuzione delle misure;
 - Con frequenze riportate nel quadro sinottico: trasmissione telematica dei dati relativi ai rifiuti in ingresso, rifiuti prodotti, energia prodotta, compost prodotto (ACQ) per mezzo dell'applicativo informatico messo a disposizione da ARPAV.
47. Il gestore deve comunicare ad ARPAV-DAP di Belluno ed alla Provincia di Belluno, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, delle acque sotterranee e del rumore, in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in contraddittorio.
48. In riferimento all'attività analitica, la Ditta può richiedere la modifica delle metodiche analitiche indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, tramite una comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAV, giustificandone i motivi e dimostrando l'equivalenza con i metodi ufficiali riportati nel PMC.

49. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad A.I.A., l'ARPAV effettuerà - con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui almeno uno comprensivo anche di controllo analitico.

Prescrizioni finali

50. Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nel parere n. 187 reso in data 12.03.2008 dalla Commissione V.I.A. e fatto proprio dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1506/2008 relativamente all'"impianto di produzione e valorizzazione energetica di biogas".
51. La Ditta è tenuta a garantire, in aggiunta a quanto già indicato alla prescrizione 31, il convogliamento al sistema di abbattimento di tutte le arie prodotte nel processo di bioossidazione al fine di minimizzare quanto più possibile le emissioni fuggitive.
52. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
53. Entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a presentare a Regione Veneto e Provincia di Belluno la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 272/2014; l'eventuale relazione di riferimento deve essere presentata entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento.
54. La Ditta è tenuta a prestare particolare attenzione alle fasi di carico e scarico dei rifiuti operate dai diversi soggetti conferitori mediante la presenza di propri addetti ed è tenuta a garantire una costante pulizia dei capannoni e delle aree interessate da tali attività al fine di migliorare la qualità complessiva della gestione dell'impianto.
55. La Ditta è tenuta a verificare l'integrità della pavimentazione dei piazzali, ivi compresa quella delle aree di stoccaggio del materiale ligneo-cellulosico, garantendo il mantenimento di adeguate pendenze e provvedendo, laddove necessario, a sistemare le discontinuità e le sconessioni causate dal passaggio dei mezzi.
56. Deve essere garantita la perfetta tenuta di tutte le strutture atte alla raccolta ed al contenimento del percolato.
57. Deve essere impedito l'accesso ai non addetti ai lavori ed agli animali; i cancelli d'accesso dovranno essere chiusi nelle ore notturne o, comunque, in assenza del personale di sorveglianza.
58. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
59. La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione alla competente Provincia di Belluno, entro il 30 giugno di ogni anno, di una proposta di aggiornamento della tariffa di conferimento predisposta ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che tenga conto, oltre che dell'operazione D 8, anche dell'operazione R 3 in conformità a quanto stabilito dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, (D.C.R. n. 30 del 29.04.2015).
60. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
61. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con sede legale in località Maserot - 32035 Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno, al Comune di S. Giustina

(BL), al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, ad ARPAV – Osservatorio Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

62. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
63. In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.



Dott. Alessandro Benassi
FIRMATO




27 AGO. 2015

Allegato A al Decreto n. 60 del pag. 1/1



| C.E.R. | TIPOLOGIA | Messa in riserva rifiuti organici (R13) | Digestione anaerobica e compostaggio (R3) | Stoccaggio RSU (D15/R13) | Trattamento preliminare (D13/R12) | Trattamento aerobico per la produzione di BD (D8) |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|
| Linea 1 – digestione anaerobica e compostaggio di matrici organiche selezionate | | | | | | |
| 02 01 03 | Scarti di tessuti vegetali | X | X | | | |
| 02 01 07 | Rifiuti della silvicoltura | X | X | | | |
| 02 02 03 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | X | X | | | |
| 02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | X | X | | | |
| 02 05 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | X | X | | | |
| 02 06 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | X | X | | | |
| 03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero | X | X | | | |
| 03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04* | X | X | | | |
| 19 08 05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | X | X | | | |
| 19 12 07 | Legno diverso di quello di cui alla voce 19 12 06 | X | X | | | |
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | X | X | | | |
| 20 01 25 | Oli e grassi commestibili | X | X | | | |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili | X | X | | | |
| 20 03 02 | Rifiuti dei mercati | X | X | | | |
| Linea 2 – trattamento rifiuto urbano indifferenziato (RSU) | | | | | | |
| 20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati | | | X | X | X |
| 20 03 07 | Rifiuti ingombranti | | | X | X | |



3. INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ OPERATIVE
 - Volume max. di metrabi: 1000 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 2000 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

2. PISCINA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

1. INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ OPERATIVE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

4. RIFIUTI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

3. RIFIUTI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

2. RIFIUTI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

4. DEPOSITO RIFIUTI PERICOLOSI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

5. DEPOSITO RIFIUTI PERICOLOSI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

13. AREA DI IMBALLAZIONE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

14. AREA INTERNALE IN METALLO
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

15. AREA INTERNALE IN METALLO
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

16. DEPOSITO COMPOSTI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

17. DEPOSITO SOVRAVVOLTO
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

18. VOLUME DEPOSITAZIONE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

9. RIFIUTI AREA DI IMBALLAZIONE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

12. AREA DI IMBALLAZIONE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

11. AREA RICICLABILE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

23. DEPOSITO RICICLABILE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

21. AREA MOTORE ED ALTERNATORE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

6. RIFIUTI RICICLABILI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

22. IMPIANTO
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

8. IMPIANTO
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

9. COCCOLAZIONE
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

7. AREA ATTIVO DI PROCESSO AL RICICLAGGIO
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa


8. PISCINA (PROTEZIONE)
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

1. RIFIUTI
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa

6. POLIGONO DI ACCOGLIMENTO
 - Volume max. di metrabi: 200 m³
 - Superficie max. di pertinenza: 400 m²
 - Caratteristiche principali:
 - Attività operativa




Linea 1 – digestione anaerobica e compostaggio di matrici organiche selezionate





Linea 2 – trattamento rifiuto urbano indifferenziato (RSU)



Attesto che la presente copia, composta di n. 17 pagine / 10 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, _____

SETTORE TUTELA ATMOSFERA

Il Funzionario
geom. Lorenzo Mandricardo

